Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 24 luglio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5;** e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 170 DEL 24 LUGLIO 1943-XXI:

REGIO DECRETO 7 giugno 1943-XXI, n. 651.
Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano.

REGIO DECRETO 7 giugno 1943-XXI, n. 652.
Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 649.
Ordine delle decorazioni il cui uso è consentito da parte dei militari delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1851, modificato dai Regi decreti 15 luglio 1938-XVI, n. 1179, e 19 maggio 1939-XVII, n. 897;

Ritenuta l'opportunità di variare l'ordine delle decorazioni il cui uso è consentito da parte dei militari delle Forze armate dello Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari delle Forze armate dello Stato debbono far uso soltanto, qualora ne siano insigniti, e nell'ordine sotto indicato, delle seguenti decorazioni e dei relativi nastrini:

1) Ordine Supremo della SS.ma Annunziata;

a) *decorazioni al valore*:

2) decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia (è consentito l'uso di più decorazioni esclusivamente nel caso che esse corrispondano ad altrettante concessioni);

3) medaglia d'oro al valor militare, al valore di marina ed al valore aeronautico;

4) medaglia d'argento al valor militare, al valore di marina ed al valore aeronautico;

5) medaglia di bronzo al valor militare, al valore di marina ed al valore aeronautico;

6) medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile;

7) croce al valor militare;

b) *distinzioni onorifiche di guerra*:

8) croce al merito di guerra;

9) medaglie di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18, per i volontari delle operazioni in A. O., per i volontari delle operazioni in O.M.S.;

10) medaglia commemorativa dell'Indipendenza e dell'Unità d'Italia;

11) medaglia a ricordo della campagna d'Africa;

12) medaglia commemorativa della campagna dell'Estremo Oriente;

13) medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12 e delle campagne di « Libia »;

14) medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18;

15) medaglia commemorativa delle operazioni militari in A. O.;

16) medaglia commemorativa della campagna di Spagna;

17) distintivo della guerra in corso;

18) medaglia commemorativa della spedizione di Fiume;

19) medaglia commemorativa della Marcia su Roma;

20) nastrino commemorativo della spedizione di Albania;

c) *onorificenze cavalleresche*:

21) decorazioni dei SS. Maurizio e Lazzaro;

22) decorazioni dell'Ordine civile di Savoia;

23) decorazioni dell'Ordine della Corona d'Italia;

24) decorazioni dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;

d) *distinzioni onorifiche diverse*:

25) medaglia mauriziana per merito militare dei dieci lustri;

26) medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito; medaglia d'onore per lunga navigazione; medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea; medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia guardia di finanza;

27) croce per anzianità di servizio;

28) croce al merito di servizio per la Regia guardia di finanza;

29) croce per anzianità di servizio nel Corpo di polizia dell'Africa italiana;

30) croce per anzianità di servizio della M.V.S.N.;

31) medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;

32) medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'aeronautica;

33) medaglia commemorativa della crociera aerea del Decennale.

Art. 2.

Al di sopra delle decorazioni anzidette, gli aventi diritto devono portare nell'ordine seguente da destra a sinistra, i sottosegnati distintivi:

1) distintivo concesso a coloro che abbiano conseguito la promozione per merito di guerra;

2) distintivo concesso a coloro che abbiano conseguito l'avanzamento per merito di guerra;

3) distintivo di mutilato di guerra;

4) distintivo di squadrista;

5) distintivo concesso dal Governo albanese ai combattenti in terra d'Albania nella campagna contro la Grecia e la Jugoslavia.

Per i militari appartenenti alla Regia aeronautica valgono le particolari norme emanate dal Ministero competente circa l'uso dei distintivi relativi alle promozioni ed all'avanzamento per merito di guerra.

Art. 3.

Le decorazioni del Sovrano Ordine Militare di Malta ed i relativi nastrini devono essere portati sempre in

aggiunta alle decorazioni nazionali ed hanno, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre decorazioni non nazionali.

Art. 4.

Gli aventi diritto devono portare, nell'ordine come appresso, le seguenti decorazioni albanesi ed i relativi nastrini, da collocarsi dopo le decorazioni sopra indicate:

1) ordine al valore;
2) medaglia al valore;
3) ordine di Besa;
4) ordine di Skanderbeg.

Art. 5.

Le decorazioni concesse da Stati esteri, il cui uso sia consentito, saranno portate dagli aventi diritto dopo le decorazioni albanesi.

Art. 6.

I militari delle Forze armate dello Stato insigniti di diverse onorificenze cavalleresche dello stesso Ordine Equestre, devono portare solamente quella relativa al grado più elevato.

Art. 7.

È consentito l'uso della medaglia di benemerenza veterani e reduci delle campagne nazionali e coloniali, soltanto nelle occasioni in cui il militare sia chiamato a compiere il suo turno di guardia d'onore alle Tombe Reali al Pantheon.

Art. 8.

Qualora vengano istituite nuove decorazioni o nuovi distintivi, il medesimo provvedimento che li istituisce determinerà il loro rispettivo posto nell'ordine fissato dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 9.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO — PARESCHI — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1943-XXI, n. 650.
Modificazione del R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVI, n. 2136;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;

Visto il R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da comandarsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;

Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1039, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 335, è soppresso l'Ispettorato personale ufficiali.

Art. 2.

La tabella organica della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della guerra (gruppo A), stabilita dal R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, e modificata dal R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, dal R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851, dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1039, dal R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, e dal R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 335, è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero dei posti per funzionari civili	per funzionari militari
4° Direttori generali	3 (a)	8 (b) (c)
5° Ispettori generali	12	1 (c)
6° Direttori capi divisione	28	17 (c)
7° Capi sezione	40	10 (c)
8° Consiglieri	50	26 (c)
9° Primi segretari	57	15 (c)
10° Segretari 11° Vice segretari	114	—
	304	77

(a) Uno dei posti è conservato ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851.
(b) Dei quali uno può essere ricoperto da un funzionario civile, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.
(c) Ufficiali fuori quadro o compresi negli organici delle varie armi, fissati dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 10 marzo 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI.
Classificazione in urbano del tronco tramviario Terme di Agnano-Ippodromo di Agnano ed autorizzazione al comune di Napoli ad esercitare il tronco stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1911, n. 925, con il quale veniva approvata la convenzione 23 giugno stesso anno per la concessione alla « Società Terme di Agnano » della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario dalla fermata di Agnano Nuovo (della tramvia Napoli-Pozzuoli) alle Terme di Agnano;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 agosto 1935-XIII, n. 2623, con il quale veniva approvato il progetto presentato dall'Azienda tramviaria del comune di Napoli — succeduta alla Società Terme di Agnano nell'esercizio del tronco di cui sopra — per l'impianto e l'esercizio di un prolungamento del tronco stesso fino all'Ippodromo di Agnano;

Visto il Nostro decreto 17 luglio 1942-XX, con il quale il suddetto tronco tramviario Agnano Nuovo-Terme di Agnano, è stato classificato urbano ed è stata accordata al comune di Napoli l'autorizzazione ad esercitare il tronco stesso;

Vista l'istanza 28 ottobre 1941-XIX diretta ad ottenere la classificazione in urbano anche del predetto prolungamento Terme di Agnano-Ippodromo di Agnano;

Ritenuto che il servizio che si effettua sul detto tronco presenta carattere di servizio urbano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tronco tramviario Terme di Agnano-Ippodromo di Agnano — costruito in prosecuzione del tronco Agnano Nuovo-Terme di Agnano — è classificato urbano.

Art. 2.

È accordata al comune di Napoli l'autorizzazione ad esercitare il tronco medesimo.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

(2494)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 luglio 1943-XXI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia (Campobasso).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2535)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 luglio 1943-XXI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo), e della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, avente sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo) e della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, avente sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo) ed alla Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma) e la procedura di liquidazione ordinaria delle aziende stesse è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.

Applicazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per l'anno 1943.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;

Visti gli articoli 37, ultimo comma e 46 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, numero 316, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1939-XVII;

Visto l'art. 4, 3° comma, del decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1942-XX;

Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali di proroga per l'anno 1943-XXI, delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 luglio 1942-XX per l'applicazione dei contributi integrativi previsti dall'art. 46 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata per l'anno 1943 l'applicazione del decreto Ministeriale 27 luglio 1942-XX relativo alla determinazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per gli anni 1941 e 1942.

Art. 2.

Le quote di contributo integrativo previste all'art. 2 del predetto decreto Ministeriale 27 luglio 1942, sotto le voci « Esercenti sale cinematografiche » « Produttori di pellicole cinematografiche » « Case di doppiaggio e sincronizzazione di pellicole cinematografiche » e « Noleggiatori e commercianti di pellicole cinematografiche » sono determinate nelle seguenti nuove misure, comprensive anche del contributo per le opere del P.N.F.

Esercenti sale cinematografiche:

categoria extra	L.	3.202
categoria prima	»	2.135
categoria seconda	»	1.067
categoria terza	»	640
categoria quarta	»	213
categoria quinta	»	90

Per gli esercenti sale cinematografiche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, nelle quali si proiettano esclusivamente filmi muti, le quote sono rispettivamente ridotte a L. 189,53 e 36 annue.

Esercenti sale cinematografiche munite di licenza per spettacoli misti (cinema e varietà):

categoria extra	L.	4.269
categoria prima	»	3.302
categoria seconda	»	1.708
categoria terza	»	854
categoria quarta	»	320

Produttori di pellicole cinematografiche:

a) per ogni pellicola di lungo metraggio (oltre metri 1.500) messa in commercio . .	L.	3.202
b) per ogni pellicola di medio metraggio (500-1.500 metri) messa in commercio . .	»	1.708
c) per ogni pellicola di metraggio inferiore ai metri 500 messa in commercio . .	»	426

Case di doppiaggio e sincronizzazione di pellicole cinematografiche:

per ogni pellicola doppiata	L.	320

Noleggiatori e commercianti di pellicole cinematografiche:

1° Case noleggiatrici aventi un'organizzazione di servizi di distribuzione in tutto il Regno per il noleggio di pellicole di una o più case di produzione	L.	5.336
a) per ciascun ufficio di distribuzione di filmi esistente nelle città di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, indipendentemente dalla circostanza che esso costituisca una sede principale della ditta titolare rispetto ad altri uffici organizzati in altri comuni del Regno, della ditta medesima	»	640
b) per ciascun ufficio di distribuzione esistente nelle altre città di popolazione superiore ai 20.000 abitanti	»	426
c) per ciascun ufficio di distribuzione esistente nei centri di popolazione inferiore ai 20.000 abitanti	»	213

2° Case noleggiatrici che esercitano noleggio di pellicole cinematografiche in determinate regioni L. 640, L. 426, L. 213 in base alla sopraindicata classificazione dei comuni.

3° Case di commercio o di noleggio di filmi che esercitano la loro attività in tutto il territorio del Regno, ma che hanno un solo ufficio di distribuzione senza agenzie staccate	»	1.067

Art. 3.

La voce « mineraria » all'art. 1, categoria II del predetto decreto Ministeriale 27 luglio 1942 è sostituita dall'altra « miniere e cave ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2526)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Livorno (Corte di appello di Firenze).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Livorno e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di San Miniato.

La sede della Corte d'assisi di Livorno è trasferita temporaneamente nel comune di San Miniato.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Firenze.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte di appello di Firenze è autorizzato a modificare la composizione delle Sezioni del Tribunale di Livorno, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle Sezioni e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di Livorno darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati all'interessato con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1943-XXI
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 152. — TESTA

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Sciacca (Corte di appello di Palermo).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Sciacca e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Bivona;

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Palermo.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte di appello di Palermo è autorizzato a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare davanti al Tribunale di Sciacca.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di Sciacca darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1943-XXI
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio* 153. — TESTA

(2532)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 22 luglio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 450, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini.

(2530)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 22 luglio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1943-XXI, n. 546, che proroga le disposizioni per l'applicazione della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

(2531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso);

Dispone:

Il dott. Alberto Romanelli fu Romano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, avente sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2536)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Campofelice di Fitalia, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Campofelice di Fitalia, avente sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il dott. rag. Umberto Filosio fu Rosario è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Campofelice di Fitalia, avente sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo) ed i signori rag. Michele Orlando fu Saverio, dott. Giuseppe Sacco di Giuseppe e avv. Michelangelo Sciarrino fu Filippo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2500)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «San Lorenzo Martire» di Zagarolo (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «San Lorenzo Martire» di Zagarolo, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il cav. uff. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale «San Lorenzo Martire» di Zagarolo, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1943-XXI - N. 136

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,321[illegible]
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,795
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	86,525
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	74,30
Redimib. 3,50 % (1934)	64,925
Id. 5 % (1936)	89,375
Id. 4,75 % (1924)	494 —
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	98,25
Id. 5 % (1944)	95,90
Id. 5 % (1949)	80,275
Id. 5 % (15-2-50)	77,70
Id. 5 % (15-9-50)	78,625
Id. 5 % (15-4-51)	79,325

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visti i propri decreti n. 31758 in data 5 settembre 1942-XX con i quali è stata rispettivamente approvata la graduatoria delle candidate al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX, e sono state dichiarate le vincitrici dei posti medesimi;

Ritenuto che la ostetrica Zacchini fu Domenico, dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Montoggio ha fatto esplicita rinunzia al posto medesimo;

Considerato che la ostetrica Zanella Anita di Domenico, 12ª in graduatoria, dichiarata con decreto prefettizio 23 aprile 1943-XXI, n. 10983, vincitrice della condotta di Mezzanego, in seguito alla rinuncia delle candidate che la precedono in graduatoria, ha pure essa dichiarato di rinunziare al posto di condotta medesimo;

Considerato per il posto di Montoggio che sono state successivamente interpellate, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione al concorso, le candidate: Villa Maria Trieste - Rossi Rosa Caterina Bassano Elisa e Ferrari Natalina, rispettivamente assegnate all'8°, 10°, 11° e 12° posto in graduatoria, e che le stesse vi hanno tutte espressamente rinunziato, mentre ha dichiarato di accettarlo la ostetrica Scipolo Alessandra, 14ª in graduatoria, e che per il posto di Mezzanego ha espresso la propria accettazione la ostetrica Martini Angela, mentre hanno dichiarato di rinunziarvi le ostetriche, le quali la precedono in graduatoria; e che pertanto in confronto delle nominate Scipolo Alessandra, e Martini Angela deve farsi luogo al provvedimento che le dichiara vincitrici rispettivamente dei posti di Montoggio e di Mezzanego;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1942-XX, n. 222:

Visto il telegramma 14 aprile 1943-XXI, n. 30465, col quale, in vista delle attuali circostanze, il Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — consente che in deroga al termine stabilito dall'art. 26 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281, si proceda alla assegnazione del posto vacante di Mezzanego alla candidata idonea successiva in graduatoria, disposta ad accettarlo;

Decreta:

La ostetrica Scipolo Alessandra è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Montoggio e la ostetrica Martini Angela di quello del comune di Mezzanego, entrambi banditi da questa Prefettura con avviso del 30 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1941-XIX.

I podestà di Montoggio e di Mezzanego sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Genova, addì 8 luglio 1943-XXI

Il Prefetto.

(2514)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.